



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 08/01/2004

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - BARI
Contratto collettivo decentrato integrativo personale del comparto Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

Vice Presidenza G.R.
ASSESSORATO - ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE RISORSE UMANE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Settore Personale e Organizzazione
UFFICIO 2°
(CONTRATTAZIONE ED ISTITUTI
CONTRATTUALI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

ART. 1

1. Le disposizioni di cui al presente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato si applicano a tutti i dipendenti regionali a tempo indeterminato interessati al CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, con esclusione dei Dirigenti.

2. Per l'anno 2003, le risorse individuate ai sensi dell'art.15 del CCNL/99, ammontano a E. 5.383.400,10, e sono così ripartite:

- a) indennità previste dagli artt. 18 e 19 del CID del 1.6.2001 E 1.300.000,00
- b) progressione orizzontale di cui allo art. 2 del presente contratto E 2.062.663,26
- c) incentivazione produttività di cui allo art.3 del presente contratto E. 1.085.440,84
- d) istituzione area posizione organizzativa di cui all'art.4 del presente contratto E. 166.854,50

e) attribuzione indennità ex art. 17, comma 2, lett. f) CCNL/99, di cui all'art.5 del presente contratto
E. 125.191,50

f) indennità di cui agli artt. 6 e 7 del presente contratto E. 643.250,00

E. 5.383.400,107

ART. 2

1. Con decorrenza 1.1.2003 al personale regionale è attribuito, tramite Selezione, una ulteriore progressione economica orizzontale.

2. La Selezione avviene sulla base del sistema di valutazione previsto dall'art.16 e dalla tabella "A" di cui all'art.20 del C.I.D. sottoscritto il 1°.6.2001.

3. Successivamente all'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2, il personale trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge n. 59/1977 e successivi Decreti attuativi, a domanda, è collocato nella posizione di sviluppo economico superiore, nell'ambito della categoria di inquadramento sino a concorrenza del valore annuo corrispondente all'ex indennità di amministrazione in godimento.

ART. 3

1. Per l'anno 2003 la complessiva somma di E. 5.383.400,00 suscettibile di implementazione ai sensi del vigente contratto, è attribuita per l'incentivazione alla produttività e il miglioramento dei servizi.

2. Per l'anno 2003, sono esclusi dalla incentivazione alla produttività e miglioramento dei servizi il personale appartenente alla categoria D.

3. L'incentivazione di cui al presente articolo viene attribuita ai sensi e con le procedure previste dall'art.15 del CID del 1.6.2001, salvo le modifiche previste nel presente articolo

ART. 4

1. La Regione, con atto di Giunta Regionale e per le strutture del Consiglio Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, facendo seguito alla riduzione stabile delle strutture dirigenziali operata dalla delibera di G.R. n.10/2003 istituisce, ai sensi dell'art.8 del CCNL 31.3.99, l'Area delle Posizioni Organizzative finalizzate:

a) allo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) allo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Le strutture deputate alla gestione delle Misure connesse all'attuazione dei P.O.R. rientrano, salvo diverse disposizioni della Giunta Regionale, nella fattispecie di cui al punto c) del precedente comma 1.

3. Per le strutture di cui al comma 2. si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art.17 del CID del 1°.6.2001, ivi compreso l'afflusso di risorse finanziarie aggiuntive, al quale è subordinata la coincidenza funzionale delle strutture P.O.R. con le posizioni organizzative di cui al punto c) del precedente comma 1.

4. Per la istituzione dell'Area delle Posizioni Organizzative i Dirigenti di Settore, d'intesa con i dirigenti d'Ufficio propongono l'assetto funzionale subdirigenziale di propria pertinenza motivando nel dettaglio ed analiticamente le ragioni di efficienza e funzionalità sottese alla necessità della individuazione strutturale proposta, ivi compresa la specificazione ricadente nelle tre diverse fattispecie previste dal comma

5. La proposta elaborata in coerenza con quanto stabilito nel precedente comma 4, descrittiva nel dettaglio della complessità organizzativa e della eventuale dipendenza funzionale da altre strutture dirigenziali, viene inviata alla Giunta per il tramite del Settore Personale.

6. Il Dirigente del Settore Personale verifica la compatibilità finanziaria con le risorse economiche del Fondo per il Salario Accessorio, destinate annualmente dalla Delegazione Trattante e predispone l'atto di cui al comma 1, da sottoporre all'esame della Giunta Regionale, previa convocazione della Delegazione Trattante per gli adempimenti di competenza contrattualmente previsti.

7. L'istituzione di Posizioni organizzative relative ad attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione è subordinata al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive.

8. A seguito della deliberazione di Giunta Regionale istitutiva dell'Area delle Posizioni Organizzative, il Dirigente del Settore Personale convoca la Delegazione Trattante per la definizione in via concertativa sulla valutazione delle posizioni organizzative, la relativa graduazione delle funzioni, i criteri per il conferimento degli incarichi e la valutazione periodica, così come previsto dall'art.16 comma 2 punti a) e b) del CCNL del 31.3.1999.

ART. 5

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo di cui alla Deliberazione di G.R. n. 10 del 28.01.2003 sono previste "UNITA' OPERATIVE" coincidenti con i Centri di responsabilità da remunerare ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1° aprile 1999.

2. Le Unità Operative sono articolazioni delle strutture dirigenziali la cui responsabilità è affidata al personale di Categoria D da parte dei dirigenti.

3. Il numero delle unità operative all'interno di ciascun Settore o di Ufficio non articolazione di Settore non può superare il 15 % del personale non dirigenziale in servizio presso le citate strutture.

Ciascuna Unità Operativa, ai fini del presente Contratto deve essere costituita da almeno 4 unità di personale.

4. Entro 60 giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente Contratto, i dirigenti di cui al precedente punto 3., d'intesa con i dirigenti funzionalmente subordinati, mediante atti di organizzazione, individuano le unità operative con la declaratoria delle funzioni e le unità di personale assegnate.

5. Gli incarichi di responsabile di Unità Operativa, sono conferiti dal Dirigente della struttura della quale l'Unità Operativa è articolazione.

6. I dirigenti per il conferimento degli incarichi devono tener conto:

del personale in servizio nella struttura;

dall'esperienza professionale maturata nell'ambito delle funzioni da svolgere;

dell'anzianità di servizio nell'ambito della categoria D e delle qualifiche equiparate;

dei titoli culturali e professionali;

delle eventuali domande degli interessati.

7. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CID del 1° giugno 2001, gli atti di organizzazione di cui al presente articolo devono essere preventivamente inviati alla RSU e alle OO.SS. aventi titolo per la dovuta informazione .

8. Dalla data di conferimento dell'incarico ai responsabili delle Unità Operative, è attribuita una indennità di E. 1.550 annui ai sensi dell'art 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1° aprile 1999.

9. L'indennità di cui al comma 8 è corrisposta in rate mensili fino alla eventuale revoca motivata dell'incarico.

10. L'atto di organizzazione unitamente a quello di affidamento dell'incarico è trasmesso al Settore Personale per gli adempimenti di competenza.

ART. 6

1. Con decorrenza 1.1.2003 al personale collocato nella posizione economica apicale della categoria più elevata è attribuita una indennità annua finalizzata a compensare la funzione apicale, specialistica e di responsabilità esercitata nell'ambito dell'assetto organizzativo determinato dalla riduzione stabile delle strutture dirigenziali operato dalla Delibera di G.R. n. 10/2003.

2. L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è pari a E. 1550 all'anno, è corrisposta con cadenza mensile e rimane in godimento fino all'affidamento degli incarichi di cui ai precedenti art. 4 e 5.

ART. 7

1. A decorrere dal 1.1.2003 al personale regionale che alla data del 31.12.2002 risultava collocato nella posizione economica apicale della categoria A e della categoria C, compete una indennità annua onnicomprensiva pari rispettivamente E. 500 e E. 750.

2. L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta con cadenza mensile e rimane in godimento fino all'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Integrativo Decentrato.